

776/2013
Rif.



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

Al Presidente del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di
VENEZIA - TREVISO - BELLUNO

Oggetto: udienze monocratiche per istanze di rateizzazione pene pecuniarie.

Si comunica a codesto Consiglio dell'ordine che - sulla scorta delle indicazioni offerte dalla relazione della Commissione mista per lo studio dei problemi della Magistratura di sorveglianza sorta in seno al Consiglio superiore della Magistratura (depositata nel novembre 2012) secondo cui per alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza si reputa opportuno adottare prassi acceleratorie orientate alla definizione *de plano* di alcuni procedimenti – d'ora in poi le istanze di rateizzazione delle pene pecuniarie (art. 660 C. P. P.) verranno trattate, limitatamente ai casi di accoglimento integrale dell'istanza dell'interessato e di parere favorevole del PM, solo in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

In altre parole, anche al fine di favorire la rapida definizione della procedura, tutti i procedimenti di rateizzazione che prefigurino, all'esito dell'istruttoria documentale, l'accoglimento dell'istanza formulata dall'interessato, verranno definiti, previa acquisizione del parere scritto della parte pubblica, senza la presenza delle parti e dei loro eventuali difensori sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 69 bis O. P..

Ciò consentirà da un lato la sollecita sospensione dell'azione esecutiva (che potrà conseguire già dalla pronuncia, adottata *de plano*, dell'ordinanza del giudice, sospensione destinata, in caso contrario, ad operare solo all'esito dell'udienza che viene fissata ormai ordinariamente a distanza di molti mesi) e dall'altro un significativo risparmio di energie, costi relativi alla traduzione dei detenuti e soprattutto tempi processuali.

Qualora l'organo requirente esprima parere contrario all'accoglimento dell'istanza ovvero il magistrato di sorveglianza la ritenga non accoglibile in tutto o in parte si procederà alla trattazione con le

modalità ordinarie (udienza in camera di consiglio *ex art. 678 C. P. P.* alla presenza delle parti con nomina del difensore d'ufficio all'interessato che ne sia privo).

Tanto si comunica per opportuna conoscenza.

Con ossequio.

Venezia, li 19.06.13

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Dott. Vincenzo Scmeraro

